



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-220/19, 3 marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:16	Promociones Oliva Park SL c. Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de la Comunidad Valenciana	Decima	Rinvio pregiudiziale	ES	Non ultima istanza	/	/	/	Direttiva 2008/118/CE – Regime generale delle accise – Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica – Imposta sul valore della produzione dell'energia elettrica – Natura e struttura dell'imposta – Imposta gravante con le stesse modalità tanto sull'energia elettrica da fonti rinnovabili quanto su quella da fonti non rinnovabili

Classificazione

Diritto secondario - Accise

Questione pregiudiziale

1) [S]e l'art. 1, par. 2, della direttiva [2008/118] debba essere interpretato nel senso che osta ed è in contrasto con un'imposta formalmente diretta quale l'IVPEE che, alla luce della sua effettiva natura, risulta essere un'imposta indiretta senza finalità specifica, volta esclusivamente a incrementare il gettito fiscale, senza che la qualificazione attribuita dal diritto nazionale possa prevalere sull'interpretazione del diritto [dell'Unione], che è disciplinata dagli obiettivi propri di tale ordinamento giuridico e sulla base delle caratteristiche oggettive del tributo. 2) [S]e, nonostante la qualificazione dell'IVPEE come imposta ambientale, tale tributo miri essenzialmente a incrementare il gettito fiscale, giacché grava secondo le stesse modalità sulle attività di produzione e di immissione nel sistema elettrico di energia elettrica a prescindere dalla sua intensità e dal suo impatto sull'ambiente, in violazione degli art. 1, 3, par. 1, 2 e 3, lett. a), quest'ultimo in combinato disposto con l'art. 2, lett. k), della dir. [2009/28]. 3) [S]e il principio di libera concorrenza e quello della promozione dell'energia da fonti rinnovabili debba[no] essere interpretat[i] nel senso che osta[no] all'IVPEE, giacché concede[no] lo stesso trattamento fiscale tanto all'energia da fonti non rinnovabili quanto a quella da fonti rinnovabili, discriminando queste ultime e in violazione del regime di sostegno previsto all'art. 2, lett. k) e conformi [al disposto] della dir. [2009/28]. 4) [I]n fine, se il suddetto principio di libera concorrenza e gli articoli [da 32 a 34] (...) della dir. [2009/72] ostino all'IVPEE, giacché essa consente di operare una discriminazione positiva nei confronti dei produttori di energia elettrica non nazionali, a scapito dei produttori spagnoli, con distorsione del mercato interno dell'energia elettrica e dell'accesso al sistema».

Dispositivo

1) La libertà di stabilimento sancita all'art. 49 TFUE deve essere interpretata nel senso che, per quanto riguarda detrazioni applicate sull'importo lordo di un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro: – essa osta a una detrazione di € 200.000 applicata sull'importo lordo di tale imposta a favore degli istituti di credito la cui sede sociale è situata nel territorio di tale regione; – essa non osta a detrazioni, applicate sull'importo lordo di detta imposta, pari a € 5.000 per agenzia stabilita nel territorio della suddetta regione, ove quest'ultimo importo è aumentato a € 7.500 per ogni agenzia situata in un comune con meno di 2.000 abitanti, a meno che tali detrazioni non comportino, di fatto, una discriminazione ingiustificata fondata sul luogo in cui hanno sede gli istituti di credito interessati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. L'art. 63, par. 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda un'imposta gravante sui depositi effettuati dai clienti di istituti di credito aventi la loro sede centrale o agenzie situate nel territorio di una regione di uno Stato membro, essa osta a detrazioni dall'importo lordo di tale imposta pari ai crediti, ai prestiti e agli investimenti destinati a progetti realizzati in detta regione se tali detrazioni perseguono un obiettivo di natura puramente economica. 2) L'art. 401 della direttiva 2006/112/CE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta dovuta dagli istituti di credito a motivo della detenzione di depositi di clienti, la cui base imponibile corrisponde alla media aritmetica del saldo trimestrale di tali depositi e che non può essere trasferita dal contribuente su terzi.

Nota redazionale

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha affrontato alcune questioni che attengono alla qualificazione alla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'imposta spagnola sul valore della produzione dell'energia elettrica (IVPEE). In specie, una società – la Promociones Oliva Park – argomentava in giudizio che l'IVPEE costituisce un'imposta indiretta gravante sulla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con la conseguenza di sfavorirla rispetto alla produzione di energia da fonti non rinnovabili, senza distinguere in funzione dell'intensità e dell'inquinamento ambientale. Inoltre, la società osservava che tale tributo fosse incompatibile anche in considerazione dell'assenza di finalità comportamentale ed in ragione della violazione della libertà di mercato e della libertà d'impresa. Il giudice spagnolo, dubitando della compatibilità di tale tributo con il diritto dell'Unione, ha interposto domanda di rinvio pregiudiziale. In questo senso, il giudice del rinvio osservava che: i) benché l'IVPEE fosse disciplinata come un'imposta diretta, la sua natura e i suoi elementi essenziali sarebbero specifici di un'imposta indiretta; ii) pur avendo tale imposta ufficialmente una finalità di tutela ambientale, si tratterebbe in sostanza di un'imposta senza fini specifici, diretta a incrementare il gettito fiscale, e non di un'imposta comportamentale; iii) tale tributo determinerebbe una discriminazione in danno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, di conseguenza, falserebbe il mercato interno dell'energia elettrica e violerebbe la libera concorrenza. La CGUE ha prima di tutto affrontato la prima questione posta dal giudice del rinvio in ordine alla qualificazione dell'IVPEE quale tributo diretto o indiretto. La Corte sottolinea che la qualificazione di un'imposta, tassa, dazio o prelievo con riferimento al diritto dell'Unione incombe alla Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che viene ad esso attribuita nel diritto nazionale. Ciò posto, la CGUE ricorda che l'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 prevede che gli Stati membri possano applicare ai prodotti sottoposti ad accisa (quali l'energia elettrica) altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali dell'Unione applicabili alle accise o all'imposta sul valore aggiunto. Pertanto, al fine di stabilire se l'IVPEE possa rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, occorre verificare se tale imposta costituisca un'imposta indiretta gravante direttamente o indirettamente sul consumo di elettricità di cui alla direttiva 2003/96. L'analisi della Corte sul punto è negativa: la Corte evidenzia che il carattere dell'IVPEE quale tributo diretto si evince da una pluralità di elementi. Il primo è dato dal fatto che il fatto generatore dell'IVPEE è rappresentato dalla produzione e dall'immissione di energia elettrica nel sistema elettrico, vale a dire dalla produzione netta di energia. Inoltre, è pacifico che l'IVPEE è riscossa non direttamente in capo a consumatori di energia elettrica, bensì in capo agli operatori economici che la producono e la immettono nel sistema. Ciò è confermato dal fatto che non esiste alcun meccanismo formale di ripercussione dell'imposta sui consumatori; né, d'altra parte, la circostanza che l'applicazione dell'IVPEE comporti un aumento del prezzo dell'energia e, di conseguenza, della fattura elettrica per tutti i consumatori finali può apparire, di per sé, sufficiente per concludere che l'imposta in parola si ripercuota integralmente su tali consumatori. In ultimo, la CGUE osserva che la conferma circa la natura diretta del tributo trovi conferma nel fatto che l'IVPEE è calcolata in funzione della sola qualità di produttore di energia elettrica, sulla base dei redditi dei contribuenti parzialmente fissi e quindi indipendentemente dal quantitativo di energia elettrica effettivamente prodotto e immesso nel sistema elettrico. Pertanto, non sussiste un nesso diretto e indissolubile tra tale imposta e il consumo di elettricità. Venendo alla seconda questione – se l'IVPEE possa avere l'effetto di scoraggiare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in quanto grava con un'aliquota unica sulla produzione di elettricità e sulla sua immissione nel sistema elettrico, anche quando tale elettricità sia prodotta da fonti rinnovabili – la Corte si limita ad osservare nessuna delle norme del diritto dell'UE vieta agli Stati membri di istituire un'imposta, quale l'IVPEE, gravante sulla produzione di energia elettrica e sulla sua immissione nel sistema, anche nel caso in cui tale energia elettrica sia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. La Corte risponde negativamente anche al terzo dubbio del giudice rimettente – se l'IVPEE è incompatibile con il diritto dell'UE in quanto favorisce i produttori di energia elettrica stabiliti negli altri Stati membri, dato che grava soltanto sui produttori nazionali in violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE – sottolineando che le imposte rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato FUE in materia di aiuti di Stato, solo se costituiscono la modalità di finanziamento di una misura di aiuto, formandone così parte integrante. Circostanza, quest'ultima, insussistente nel caso in esame in quanto non risultava che i proventi della riscossione dell'IVPEE costituiscono la modalità di finanziamento di una misura di aiuto di Stato.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN